

Ordinanza n. 575 del 22 DIC. 2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*". Disposizioni per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 recante "*Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma*

Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza” e, in particolare l’art. 4, comma 1, ai sensi del quale “Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell’ordinamento regionale e dell’organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l’Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza COVID-19 di cui all’articolo 3, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301;

CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 551 in data 11 dicembre 2020, recante “*Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19*”;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” con la quale veniva disposto, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso a persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, garantendo, comunque relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di videochiamata o di comunicazione a distanza, con frequenza almeno bisettimanale;

CONSIDERATO che i dati riportati nei report nn. 27, 28, 29, 30 e 31 del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “*Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020*”, fanno emergere una situazione della pandemia sul territorio regionale in continuo miglioramento;

CONSIDERATO, altresì, che le misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate per tutelare la salute degli ospiti delle le strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, hanno determinato un lungo periodo di isolamento sociale e di lontananza dagli affetti che rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere, in particolare, delle persone anziane;

CONSIDERATO, inoltre, che, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti delle medesime strutture e la ripresa dei contatti relazionali, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, è opportuno consentire gli accessi durante le festività natalizie presso le strutture citate, seppur limitatamente ai soli familiari, regolamentandone le visite;

VISTE le *“Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura”* e le *“Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”* della Direzione generale della Programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, di cui, rispettivamente, alle note prot. n. 9245/COVID-19 in data 30 novembre 2020 e prot. n. 0025420 in data 4 dicembre 2020;

VISTA, altresì, la nota prot. 27996 in data 21 dicembre 2020 dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali con cui si trasmette il documento approvato dal medesimo Assessorato, dal CELVA e dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, e condiviso nella seduta del 19 dicembre 2020 dall’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19, recante *“Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta per le festività natalizie 2020”*;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra:

- sospendere il divieto di ingresso nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, disposto con propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, a condizione che al momento dell’accesso non vi siano nella struttura ospiti COVID-19 positivi, limitatamente ai soli familiari degli ospiti, i cui accessi avvengono nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza stabilite nel documento *“Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta per le festività natalizie 2020”*, allegato alla presente ordinanza;
disporre che le visite presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali sono sospese nel caso di insorgenza di una positività al virus COVID-19 in un ospite;
- stabilire che i familiari, al momento di recarsi presso la struttura, devono essere muniti dell’esito del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore prima del giorno concordato per la visita e, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dell’autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta alle Forze di Polizia, riportante la ragione dello spostamento, il luogo di destinazione e l’orario dell’appuntamento presso la struttura. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle Forze di Polizia tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
- confermare, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso per le persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, di cui all’ordinanza n. 413, in data 12 ottobre 2020;

SENTITA l’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19;

ORDINA

1. La sospensione del divieto di ingresso nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, disposto con propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, a condizione che al momento dell'accesso non vi siano nella struttura ospiti COVID-19 positivi, limitatamente ai soli familiari degli ospiti, i cui accessi avvengono nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza stabilite nel documento *"Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020"*, allegato alla presente ordinanza;
2. Le visite presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali sono sospese nel caso di insorgenza di una positività al virus COVID-19 in un ospite;
3. I familiari, al momento di recarsi presso la struttura, devono essere muniti dell'esito del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore prima del giorno concordato per la visita e, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dell'autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta alle Forze di Polizia, riportante la ragione dello spostamento, il luogo di destinazione e l'orario dell'appuntamento presso la struttura. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle Forze di Polizia tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
4. Fatto salvo quanto previsto ai punti 1, 2 e 3, è confermato, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso per le persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, di cui all'ordinanza n. 413, in data 12 ottobre 2020;

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal giorno 22 dicembre 2020 fino al 10 gennaio 2021;

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre per notizia c/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, al Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Erik Lavevaz

Allegato:

- documento *"Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020"*.